

Nota di approfondimento

Il Quinto Conto Energia

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012, n. 159, il **decreto 5 luglio 2012**, cosiddetto **Quinto Conto Energia**, che ridefinisce le modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica.

Le nuove modalità di incentivazione si applicano **a partire dal 27 agosto 2012**, ovvero decorsi 45 giorni solari dalla pubblicazione della deliberazione con cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) ha individuato il giorno in cui il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi ha raggiunto 6 miliardi di euro.

Il Quarto Conto Energia (D.M. 5 maggio 2011) continua ad applicarsi:

- ai piccoli impianti fotovoltaici, agli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e agli impianti a concentrazione che entrano in esercizio prima del 27 agosto 2012;
- ai grandi impianti iscritti in posizione utile nei registri di cui al D.M. 5 maggio 2011, che producono la certificazione di fine lavori entro 7 mesi (o 9 mesi per impianti di potenza superiore a 1 MW) dalla pubblicazione della graduatoria;
- agli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle Amministrazioni Pubbliche, che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

Il Quinto Conto Energia cesserà di applicarsi decorsi 30 giorni solari dalla data di raggiungimento di un tetto di spesa di 6,7 miliardi di euro annui, comunicata sempre con una deliberazione dell'AEEG.

Campo di applicazione

La nuova disciplina suddivide le tipologie di impianti in:

- *impianti fotovoltaici*, di cui all'art. 7 del decreto;
- *impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative*, di cui all'art. 8;
- *impianti a concentrazione*, di cui all'art. 9.

Tariffe incentivanti

Il Quinto Conto Energia prevede una progressiva riduzione delle tariffe incentivanti, a cadenza semestrale, a partire dalla data in cui il decreto diventa applicabile (27 agosto 2012).

Per tutte le tipologie di impianto, fatta eccezione per alcuni casi di impianti iscritti a registro (vedi il successivo paragrafo "Accesso agli incentivi", caso 2, "Accesso tramite registro"), **l'incentivo spettante è quello vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto.**

Esso è riconosciuto per un periodo di **venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio** dell'impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.

Le tariffe incentivanti, descritte all'art. 5 del decreto e riportate negli allegati 5, 6 e 7, sono determinate sulla base della tipologia di impianto, della potenza nominale e a seconda che l'impianto sia o meno costruito sugli edifici (gli impianti sugli edifici beneficiano di tariffe più alte degli altri impianti).

La tariffa incentivante assume **valore onnicomprensivo** sulla produzione netta immessa in rete, pari alla produzione lorda dell'impianto diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale e delle perdite fino al punto di consegna alla rete elettrica. Assorbimenti e perdite sono definiti su base convenzionale all'art. 6, comma 5, del decreto.

Sulla quota di produzione netta consumata in sito è attribuita una **tariffa premio**.

Se la potenza nominale dell'impianto è superiore a 1 MW, la tariffa incentivante relativa alla quota di produzione netta immessa in rete è pari alla differenza, se positiva, tra la tariffa onnicomprensiva e il prezzo zonale orario; tale differenza non può essere superiore alla tariffa onnicomprensiva.

Agli impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW, interamente adibiti all'alimentazione di utenze in corrente continua, collegati alla rete elettrica ma che non immettono energia in rete, spetta il premio sull'energia netta consumata in sito.

Con riferimento a entrambe le tipologie di tariffe, sono inoltre concessi **premi**, tra loro cumulabili, agli impianti fotovoltaici e agli impianti integrati con caratteristiche innovative, per l'utilizzo di componenti principali realizzati in un Paese membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, e per l'utilizzo di moduli installati in sostituzione di coperture in eternit o amianto.

Gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a un incentivo pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante agli impianti fotovoltaici realizzati su edifici e la tariffa spettante agli altri impianti fotovoltaici. Alla stessa tariffa sono ammessi gli impianti realizzati su fabbricati rurali, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico.

Per l'accesso all'incentivo calcolato come media aritmetica, le serre, a seguito dell'intervento, devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 30% (o 50% limitatamente alle serre per le quali l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio sia stata rilasciata prima dell' 11 luglio 2012); altrimenti l'impianto ricade nella categoria "altri impianti fotovoltaici".

Le tariffe incentivanti sono **cumulabili con i benefici e i contributi pubblici** finalizzati alla realizzazione dell'impianto definiti all'art. 12, comma 1, del decreto (contributi in conto capitale, finanziamenti a tasso agevolato del Fondo Kyoto, accesso a fondi di garanzia e di rotazione, ecc.), ma non sono applicabili qualora siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali in relazione allo stesso impianto. A partire dal 1° gennaio 2013, si applicano le condizioni di cumulabilità con altri incentivi pubblici secondo le modalità stabilite all'art. 26 del D.Lgs. n. 28/2011.

Le tariffe sono alternative ai benefici dello scambio sul posto e del ritiro (o della cessione al mercato per i soli impianti di potenza fino a 1 MW).

Accesso agli incentivi

Sono previsti due meccanismi di accesso agli incentivi del Quinto Conto Energia, a seconda delle tipologie e delle taglie dell'impianto.

1) Accesso diretto

Accedono direttamente alle tariffe incentivanti i seguenti impianti:

- impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;

- impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 12 kW, inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento;
- potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW;
- impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative integrati sugli edifici, impianti fotovoltaici a concentrazione e impianti fotovoltaici realizzati da Amministrazioni Pubbliche mediante procedure di pubblica evidenza, fino al raggiungimento di un tetto di spesa cumulata per gli incentivi fissato pari a 50 milioni di euro per ciascuna delle stesse tipologie;
- impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW, inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento e i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 20 kW, che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al registro.

Entro 15 giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE la **richiesta di concessione** della pertinente tariffa incentivante, completa della documentazione prevista dall'allegato 3-B del decreto.

Il mancato rispetto di tale termine comporta il mancato riconoscimento dell'incentivo per il periodo compreso fra la data di entrata in esercizio e la data della comunicazione al GSE, fermo restando il diritto alla tariffa vigente alla data di entrata in esercizio. All'atto della medesima richiesta, il soggetto corrisponde al GSE il contributo per le spese di istruttoria stabilito all'art. 10 del decreto, secondo le modalità definite nelle **Regole applicative per l'iscrizione ai registri e l'accesso alle tariffe incentivanti**, che saranno pubblicate entro l'11 agosto 2012.

Il GSE, verificato il rispetto delle condizioni, eroga al soggetto responsabile la tariffa spettante entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, al netto dei tempi imputabili al soggetto responsabile o ad altri soggetti/operatori coinvolti.

Successivamente alla data di prima erogazione della tariffa stabilita, il GSE provvede mensilmente, oppure con cadenza superiore al mese laddove maturerebbero mensilmente importi inferiori a determinate soglie, a liquidare gli importi dovuti, sulla base delle misurazioni trasmesse dai gestori di rete.

I soggetti responsabili che accedono alle tariffe incentivanti sono tenuti a corrispondere al GSE, anche mediante compensazione degli incentivi, un contributo di 0,05 centesimi di euro per ogni kWh di energia incentivata.

2) Accesso tramite registro

Accedono alle tariffe incentivanti, **previa iscrizione in appositi registri**, gli impianti in posizione utile nella graduatoria, non ricadenti fra quelli che accedono direttamente agli incentivi.

Il bando relativo al primo registro sarà pubblicato dal GSE entro 20 giorni dalla data di pubblicazione delle Regole applicative per l'iscrizione ai registri e l'accesso alle tariffe incentivanti, e prevede la presentazione delle domande di iscrizione nei 30 giorni successivi.

Per i registri successivi, i bandi sono pubblicati dal GSE ogni sei mesi a decorrere dalla data di chiusura del primo bando e prevedono la presentazione delle domande di iscrizione entro i successivi 60 giorni.

Sono in posizione utile gli impianti che rientrano in graduatoria entro i limiti massimi di costo indicativo cumulato annuo degli incentivi fissati per ciascun registro all'art. 3, commi 2 e 3, del decreto.

Le **domande di iscrizione** devono essere presentate al GSE dal soggetto titolare del titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, corredate della documentazione riportata nell'allegato 3-A del decreto.

All'atto della richiesta di iscrizione, il soggetto corrisponde al GSE il contributo per le spese di istruttoria stabilito all'art. 10 del decreto, secondo le modalità definite nelle Regole applicative per l'iscrizione ai registri e l'accesso alle tariffe incentivanti.

Entro 20 giorni dalla data di chiusura del registro, il GSE formula e pubblica sul suo sito internet la **graduatoria degli impianti ammessi** a godere degli incentivi, sulla base dei criteri elencati all'art. 4, comma 5, del decreto, di seguito sintetizzati:

- 1) impianti su edifici con la migliore classe energetica, che comunque deve risultare almeno D, con moduli installati in sostituzione di coperture contenenti eternit o amianto;
- 2) impianti su edifici con la migliore classe energetica, che comunque deve risultare almeno D;
- 3) impianti su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture contenenti eternit o amianto;
- 4) impianti con componenti principali realizzati unicamente all'interno di un Paese membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo;
- 5) impianti ubicati, nell'ordine, su siti contaminati, terreni del demanio militare, discariche esaurite, cave dismesse, miniere esaurite;
- 6) impianti di potenza non superiore a 200 kW a servizio di attività produttive;
- 7) impianti realizzati, nell'ordine, su edifici, serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche;
- 8) altri impianti che rispettino i requisiti di cui all'articolo 7 del decreto.

Qualora le risorse disponibili non coprano integralmente tutti gli impianti ricadenti in una delle suddette categorie, all'interno di tale categoria sono applicati, in ordine gerarchico, i seguenti ulteriori criteri di priorità:

- a) impianti per i quali il soggetto interessato richiede una tariffa ridotta del 5% rispetto a quella vigente alla data di entrata in esercizio;
- b) precedenza della data del titolo autorizzativo;
- c) minore potenza dell'impianto;
- d) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.

Qualora l'attestato di certificazione energetica sia stato redatto sulla base di norme regionali, la classe energetica rilevante per la formazione della graduatoria è determinata secondo modalità che verranno definite dal GSE nelle Regole applicative.

Ai fini della **salvaguardia delle iniziative in avanzata fase di realizzazione**, solo per il primo registro, la graduatoria è formata applicando come primo criterio la precedenza della data di entrata in esercizio e, successivamente, i criteri sopra riportati.

Le graduatorie formate a seguito dell'iscrizione al registro non sono soggette a scorrimento, con l'eccezione del primo registro, dal quale sono eliminati gli impianti iscritti rientrati nel campo di applicazione del Quarto Conto Energia.

I soggetti responsabili di impianti iscritti a un registro in posizione tale da non rientrare nel rispettivo limite di costo, che intendano accedere alle tariffe incentivanti in registri successivi, devono inoltrare al GSE una nuova richiesta di iscrizione, ma non sono tenuti a corrispondere un ulteriore contributo per le spese di istruttoria.

Sono ammessi alle tariffe incentivanti gli impianti iscritti nel registro in posizione utile, **purché entrino in esercizio entro un anno dalla data di pubblicazione della graduatoria**.

Anche nel caso degli impianti iscritti a registro, la tariffa incentivante spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto.

Eccezioni a tale regola riguardano:

- gli impianti iscritti a registro in posizione utile, entrati in esercizio prima della data di chiusura del periodo di presentazione delle domande di iscrizione allo stesso registro: in questo caso, viene attribuita la tariffa vigente alla data di chiusura di tale periodo;

- gli impianti entrati in esercizio prima del 27 agosto 2012: in questo caso, viene applicata la tariffa incentivante vigente nel primo semestre di applicazione del decreto.

Requisiti dei soggetti e degli impianti

- *Impianti fotovoltaici*

Possono beneficiare degli incentivi per gli impianti fotovoltaici, riportati nell'allegato 5 del decreto, i seguenti **soggetti beneficiari**:

- a) Persone fisiche;
- b) Persone giuridiche;
- c) Soggetti pubblici;
- d) Condominii di unità immobiliari o di edifici.

Per accedere agli incentivi gli impianti fotovoltaici devono possedere i requisiti riportati all'articolo 7 del decreto, di cui si espone di seguito una sintesi.

I moduli fotovoltaici devono essere coperti per almeno dieci anni da **garanzia contro il difetto di fabbricazione** ed essere prodotti da un produttore che:

- aderisca a un sistema o consorzio europeo che garantisca il **riciclo dei moduli fotovoltaici** utilizzati al termine della loro vita utile;
- possieda le **certificazioni** ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale), rilasciate da organismi di certificazione accreditati a livello europeo o nazionale;
- sia in possesso di **certificato di ispezione di fabbrica** rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, avente i requisiti tecnici indicati nella Guida CEI 82-25, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati (requisito richiesto anche ai produttori di inverter).

I componenti devono essere di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti, e rispettare le norme tecniche di cui all'allegato 1-A del decreto.

Gli impianti devono avere una **potenza non inferiore a 1 kW**, essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici, ed essere realizzati nel rispetto e in conformità alle norme richiamate in allegato 1-B.

Le fattispecie di impianti che possono beneficiare degli incentivi (ad esempio, impianti su edifici dotati di certificazione energetica, impianti su edifici con coperture in eternit, impianti su pergole, serre, ecc.) sono individuate all'art. 7, comma 8, del decreto.

- *Impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative*

Possono beneficiare degli incentivi per gli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative, riportati nell'allegato 6 del decreto, gli stessi soggetti beneficiari di cui al punto precedente.

I requisiti degli impianti sono riportati all'articolo 8 del decreto.

Tali impianti, la cui potenza nominale deve essere **non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW**, utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e

sostituire elementi architettonici, che rispondono ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate nell'allegato 4 del decreto.

I moduli fotovoltaici devono essere prodotti da un produttore che:

- possieda le **certificazioni** ISO 9001:2008, OHSAS 18001 e ISO 14000, rilasciate da organismi di certificazione accreditati a livello europeo o nazionale;
- sia in possesso di **certificato di ispezione di fabbrica** rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, avente i requisiti tecnici indicati nella Guida CEI 82-25 (requisito richiesto anche ai produttori di inverter).

I componenti devono essere di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti, e rispettare le norme tecniche di cui all'allegato 1-A del decreto.

Anche gli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative devono essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo che ogni singolo impianto sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici, ed essere realizzati nel rispetto e in conformità alle norme richiamate in allegato 1-B.

Al fine del riconoscimento delle tariffe incentivanti, si fa riferimento alla **Guida alle applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico**, pubblicata dal GSE.

- Impianti fotovoltaici a concentrazione

Possono beneficiare degli incentivi per gli impianti fotovoltaici a concentrazione, riportati nell'allegato 7 del decreto, le persone giuridiche e i soggetti pubblici.

I requisiti degli impianti sono riportati all'articolo 9 del decreto.

Gli impianti devono avere una potenza **non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW** e rispettare le norme tecniche di cui all'allegato 1-A del decreto e i requisiti e le specifiche tecniche, ove applicabili, di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 28/2011. I componenti devono essere di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti.

I moduli fotovoltaici devono essere coperti per almeno dieci anni da **garanzia contro il difetto di fabbricazione** ed essere prodotti da un produttore che:

- possieda le **certificazioni** ISO 9001:2008, OHSAS 18001 e ISO 14000, rilasciate da organismi di certificazione accreditati a livello europeo o nazionale;
- sia in possesso di **certificato di ispezione di fabbrica** rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, avente i requisiti tecnici indicati nella Guida CEI 82-25 (requisito richiesto anche ai produttori di inverter).

I fattori di concentrazione sono riportati all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto.

Il Quinto Conto Energia, infine, prevede l'emanazione, entro i primi giorni di ottobre, di un decreto ministeriale in cui saranno definite le caratteristiche di innovazione tecnologica e i requisiti tecnici degli impianti con innovazione tecnologica, le tariffe incentivanti spettanti a tali impianti, e i requisiti per il loro accesso al regime di incentivazione.